

## MINISTERO DELLA SANITA'

### DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1989

**Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 3 dicembre 1985 e 25 luglio 1987, n. 555, sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla commissione delle Comunita' europee.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'  
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO DELL'INDUSTRIA DEI COMMERCIO E  
DELL'ARTIGIANATO E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1987, n. 555;

Viste la direttiva del Consiglio n. 87/432 del 3 agosto 1987, le direttive della Commissione n. 87/302 del 18 novembre 1987 e n. 88/490 del 22 luglio 1988, che adeguano al progresso tecnico la direttiva n. 67/548 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze pericolose;

Ritenuto di dover integrare i decreti 3 dicembre 1985 e 25 luglio 1987, n. 555, in conformita' delle citate direttive n. 87/432, n. 87/302 e n. 87/490;

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato I al presente decreto sostituisce ed integra ogni disposizione contenuta nell'allegato I al decreto ministeriale 25 luglio 1987, n. 555.

In tale nuovo allegato vengono individuate:

dal contrassegno (\*), riportato sul margine sinistro, le sostanze che, gia' presenti nell'allegato I del decreto ministeriale 25 luglio 1987, n. 555, vengono modificate per quanto riguarda la denominazione, l'indicazione del CAS, la classificazione e l'etichettatura, nonche' le sostanze che sono state inserite per la prima volta, in relazione alla direttiva del Consiglio n. 87/432/CEE;

dal contrassegno (\*\*), riportato sul margine sinistro, le sostanze che, gia' presenti nell'allegato I del decreto ministeriale 25 luglio 1987, n. 555, vengono modificate per quanto riguarda la denominazione, l'indicazione del CAS, la classificazione e l'etichettatura, nonche' le sostanze che sono state inserite per la prima volta, in relazione alla direttiva della Commissione n. 88/490/CEE.

#### AVVERTENZA:

*Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.*

*Note alle premesse:*

*- Il D.M. 3 dicembre 1985 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunita' europee) e'*

stato pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985.

- Il D.M. n. 555/1987 reca: "Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione della commissione delle Comunità europee n. 86/431/CEE del 24 giugno 1986".

- La direttiva del Consiglio n. 87/432 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 239 del 21 agosto 1987.

- La direttiva della Commissione n. 87/302 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 133 del 30 maggio 1988.

- La direttiva della Commissione n. 88/490 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 259 del 19 settembre 1988.

Art. 2.

L'allegato II al presente decreto integra le disposizioni contenute nell'allegato V al decreto ministeriale 3 dicembre 1985, concernente i metodi sperimentali per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche, in relazione alla direttiva della Commissione n. 87/302.

Nota all'art. 2:

Per Quanto concerne la direttiva della Commissione n. 87/302 v. nelle note alle premesse.

Art. 3.

Il presente decreto si applica:

per le sostanze dell'allegato I contraddistinte dal contrassegno (\*\*\*) a partire dal 1° luglio 1990;

per tutte le altre sostanze dell'allegato I, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per le sostanze ricomprese nell'allegato I, il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente lo smaltimento delle sostanze già immesse sul mercato, e' fissato:

ad un anno dalla data di applicazione del presente decreto, limitatamente alle sostanze contraddistinte dal contrassegno (\*);

al 1° luglio 1991, limitatamente alle sostanze contraddistinte dal contrassegno (\*\*).

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 256/1984 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi e' il seguente:

"Art. 6. - Si provvederà con uno o più decreti da emanarsi nei modi di cui all'articolo 3 alla determinazione:

dei simboli e delle indicazioni di pericolo di cui al punto 3 dell'articolo 5;

della natura dei rischi specifici di cui al punto 4 dell'articolo 5;

degli eventuali consigli di prudenza di cui al punto 5 dell'articolo 5.

I decreti previsti dall'articolo 3 e dal comma primo del presente articolo possono contenere la fissazione di un termine non superiore a 12 mesi per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati già immessi sul mercato non conformi nell'imballaggio e nell'etichettatura alle disposizioni della presente legge".

Art. 4.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 20 dicembre 1989

Il Ministero della sanita'

DE LORENZO

Il Ministro dell'interno

GAVA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

BATTAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DONAT CATTIN

Per la rimanente parte di testo si fa' riferimento al  
supporto cartaceo del supplemento n. 10  
alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1990.